



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 340 DEL 5 aprile 2018

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall'____OMISSIS_____. – Procedura aperta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità analitica dei lavori ai sensi di quanto previsto nell'ambito dei contributi per la ricostruzione post sisma per i lavori di risanamento della massicciata Linea Novellara – San Giacomo. Importo a base di gara euro: 402.743,17. S.A.: Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.

PREC 230/17/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 30183 del 27.2.2017 presentata dall'____OMISSIS_____. relativamente alla procedura aperta, bandita da Ferrovie Emilia Romagna – FER, per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità analitica dei lavori ai sensi di quanto previsto nell'ambito dei contributi per la ricostruzione post sisma per i lavori di risanamento della massicciata Linea Novellara – San Giacomo;

VISTI in particolare, i profili di doglianza sollevati da parte istante in merito alla richiesta di requisiti di partecipazione di capacità tecnica ritenuti sproporzionanti e limitativi della partecipazione laddove la legge di gara (bando di gara punto III.2.3, lettera f) e h)) prevede che tra il personale tecnico che il concorrente utilizzerà ci sia *“almeno uno che abbia frequentato il corso BIM MANAGER”* e *“di aver svolto negli ultimi cinque anni servizi di contabilità analitica nell'ambito dei contributi previsti per la ricostruzione post sisma”*. Anche con riferimento all'ulteriore requisito speciale (di cui alla lettera g) *“aver svolto negli ultimi cinque anni servizi solo di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per opere ammesse alla concessione di contributi previsti per la ricostruzione post sisma per un importo di lavori pari ad almeno il doppio dell'importo dell'opera”* l'operatore economico ne lamenta la sproporzione, evidenziando, al contempo, la necessaria previa indicazione comunque da parte della stazione appaltante nella *lex specialis* delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto con nota del 26.6.2017;

VISTE le osservazioni formulate dalla stazione appaltante con le quali ribadisce la correttezza della definita disciplina di gara. Precisa che i richiesti requisiti speciali per la partecipazione sono stati



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

individuati al fine di perseguire l'ottenimento dei finanziamenti ex ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 70/2014, nonché nel rispetto di quanto indicato nella delibera Anac n. 973 del 14 settembre 2016, Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria". Ritiene, FER che la procedura *de qua* abbia esteso la partecipazione a tutti gli operatori economici che in passato hanno eseguito servizi simili sull'intero territorio nazionale. Nel merito delle questioni sollevate, la stazione appaltante ritiene che i requisiti richiesti siano rinvenibili nelle Linee guida Anac n.1, capitolo IV, punto 2.2.2.1 lett. e) per numero di unità minime di tecnici e punto 2.2.2.1 lett. b) per l'avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. Evidenza, inoltre che il requisito professionale di aver maturato esperienza in ambito progettazione BIM è richiesto limitatamente a un solo professionista, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 23, comma 13, d.lgs. 50/2016;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che secondo quanto definito dalla stazione appaltante nella *lex specialis* la procedura *de qua* risulta finalizzata alla selezione di un operatore economico che possa garantire, con la propria professionalità e qualità nell'esecuzione del servizio l'ottenimento dei contributi previsti nell'ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 57 del 12.10.2012 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO di quanto indicato nella Delibera Anac del 21.2.2018, n. 138 recante Linee guida n.1 - "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017" con la quale, in considerazione delle modifiche intervenute con il decreto correttivo al Codice dei contratti su taluni aspetti rilevanti, l'Autorità ha ritenuto di dover aggiornare quanto già definito con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, includendo anche le indicazioni fornite con Comunicato del Presidente del 14.12.2016;

CONSIDERATO che con riferimento alla definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara, nelle sopracitate Linee guida viene evidenziato che *"si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida"*.

TENUTO CONTO altresì di quanto stabilito nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 560 del 1.12.2017, pubblicato in data 12.1.2018, in attuazione dell'articolo 23, comma



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, per la definizione delle modalità e dei tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche;

RITENUTO che, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, confermato da numerose pronunce dell’Autorità, le stazioni appaltanti, nell’esercizio del potere - dovere di adottare le misure più adeguate, opportune e congrue per il perseguimento dell’interesse pubblico, possono discrezionalmente fissare requisiti di partecipazione più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia, avuto riguardo alla peculiarità dell’appalto, a condizione che il requisito richiesto appaia preordinato ad assicurare l’idoneità degli operatori economici concorrenti allo svolgimento del servizio oggetto di gara, al fine di ottenere la necessaria garanzia qualitativa di esecuzione dell’instaurando rapporto contrattuale, e sia proporzionato all’oggetto dell’appalto (cfr., *ex multis*, TAR Lazio Roma, sez. II ter, 8 febbraio 2017 n. 2115; Consiglio di Stato, Sez. V, 4 gennaio 2017 n. 9; Consiglio di Stato, sez. V, 23 settembre 2015 n. 4440; Parere di precontenzioso n.102 del 9 giugno 2011; Parere di precontenzioso n.125 del 6 giugno 2014);

CONSIDERATO pertanto che, nel caso di specie, la stazione appaltante nella definizione della disciplina di gara risulta aver valutato, con riferimento all’oggetto dell’affidamento in questione, le caratteristiche delle prestazioni richieste tali da giustificare la specifica esperienza del concorrente oltre alla presenza in organico di almeno un personale tecnico formato in ambito BIM;

RITENUTO che, dall’analisi della disciplina di gara, la libera concorrenza e la partecipazione alla procedura *de qua* appaiono garantite comunque dalla previsione della possibile dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti mediante l’utilizzo degli istituti quali l’avvalimento o la partecipazione in forma raggruppata e consorziata,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che, l’operato della stazione appaltante, sia conforme al quadro normativo di riferimento.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 aprile 2018
Il segretario Maria Esposito